

Resp. Proced.: Dr.ssa C.D'Addio

Resp. Istrut.:

COMUNICAZIONE N. 31

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO: Nuova disciplina
dell'approvazione del Piano
triennale del fabbisogno.

Cari Presidenti,

nell'ottica di semplificazione della procedura seguita dalla FNOMCeO per l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno si informano gli Ordini di quanto segue.

La recente sentenza del TAR Lazio n.14283/2022 ha valorizzato in modo particolarmente efficace la normativa speciale di cui all'art.2, del decreto-legge n.101/2013 evidenziando il penultimo capoverso del comma 2 dell'art.2 del decreto summenzionato che recita: *“Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della Funzione Pubblica. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.”*

La Federazione ritiene, pertanto, che il DPR n.404/1997 possa essere legittimamente considerato in parte superato dalla successiva normativa di riferimento fatta eccezione per le variazioni della consistenza del personale dirigenziale.

Si sottolinea che la variazione del personale dirigenziale dovrà essere comunque accompagnata da una apposita relazione finanziaria che attesti l'equilibrio economico dell'ente.

Si conferma, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, la predisposizione annuale del PTF da parte degli Ordini, piano che, in tutti i casi diversi dalla variazione della consistenza dirigenziale, verrà approvato esclusivamente dal Consiglio direttivo senza necessità di ulteriori adempimenti.

Per quanto concerne l'adozione del PIAO, che di fatto abroga gli adempimenti relativi ai piani che vengono assorbiti dal medesimo, si ribadisce l'orientamento dell'ANAC condiviso dalla Federazione che ritiene siffatto obbligo non cogente per gli Ordini aderendo al principio enunciato con la summenzionata sentenza TAR Lazio.

Si riafferma che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del D. Lgs.165/2001, gli Ordini non potranno assumere nuovo personale (comprendendo anche quello impiegato con forme flessibili) se non procedono all'adozione del PTF annualmente.

Il Piano deve essere inoltre oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali e sottoposto al parere del Collegio dei revisori.

Le Comunicazioni FNOMCeO n.31/2014 e 48/2018 sono sostituite nelle parti disciplinate dalla presente comunicazione.

Nello spirito di continua collaborazione tra Federazione e Ordini la FNOMCeO è a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e confronto.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005.